



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MONTANARI</b>	<b>MARCO</b>	<b>Presidente e Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>NUCCINI</b>	<b>IDO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TOSI</b>	<b>LUIGI</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**IN PUBBLICA UDIENZA**

- sul ricorso n. 494/2016  
depositato il 28/12/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 151/2016 I.C.I. 2010  
contro:

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**

**difeso da:**

- sul ricorso n. 495/2016  
depositato il 28/12/2016

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 494/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/05/2017 ore 09:30

N°

**145.01.17**

PRONUNCIATA IL:

**22 MAG. 2017**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**23 MAG. 2017**

Il Segretario

SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Sergio Cima)

Svolgimento del processo

1-La \_\_\_\_\_ . ricorre, con  
distinti gravami (R.G.R.N°494,495,496,497,498/2016) nei confronti del  
Comune di \_\_\_\_\_ avverso altrettanti avvisi di accertamento ,emessi ai fini  
I.C.I. ,per gli anni d'imposta 2010,2011,2012,2013,2014;assume il Comune,  
negli atti impugnati ,che la Ricorrente non avrebbe adempiuto all'obbligo di  
"dichiarare" il valore di un'area edificabile di proprietà, posto che non avrebbe  
"aggiornato" ,tramite ,appunto ,la presentazione di una nuova dichiarazione, il  
suddetto valore che avrebbe dovuto conformarsi a quello medio di mercato  
,così come stabilito da una delibera di Giunta del 21/06/2016; la Ricorrente con  
i gravami introduttivi e con memorie deduce:\*carezza di motivazione degli atti  
impugnati, in quanto gli stessi non esplicherebbero l'iter motivazionale di come  
il Comune sarebbe pervenuto alla quantificazione di un valore di €45/mq ,cui  
fanno riferimento gli atti stessi, in quanto carente di motivazione sarebbe anche  
la suddetta delibera di Giunta ,la cui esecutività , inoltre, risulta sospesa da un  
provvedimento cautelare del C. di S. emesso in sede di ricorso straordinario al  
Capo dello Stato;\*\*illegittimità degli atti impugnati in quanto gli stessi fanno  
riferimento ad una delibera di Giunta che non può avere valore retroattivo, nella  
quantificazione di un debito d'imposta ,come invece ritiene il Comune , in  
dispregio dei principii di cui allo Statuto del Contribuente e che include, nella  
propria valenza, anche aree edificabili non omogenee tra di  
loro;\*\*\*infondatezza ,nel merito, del valore accertato in quanto lo stesso non  
corrisponderebbe a quello di mercato stante le caratteristiche negative di cui è  
dotata l'area (vicinanza ad un argine del fiume Po, ad un campo rom, indici di  
edificabilità limitati...) producendo, all'uopo, perizia di stima ; chiede , infine in  
accoglimento dei ricorsi ,l'annullamento degli atti impugnati; vinte le spese; si  
costituisce in giudizio l'Agenzia con proprie controdeduzioni con le quali  
,ribadito l'obbligo del Ricorrente di presentare la dichiarazione I.C.I. ad ogni  
mutamento di valore dell'immobile ,nel merito insiste per la fondatezza del

valore accertato quale valore dell'area in comune commercio ; chiede, infine, il rigetto dei ricorsi; vinte le spese; all'udienza dibattimentale le Parti producono documentazione di varia natura e giurisprudenza e si riportano per il resto alle loro deduzioni scritte.

### Motivi della decisione

2-La doglianza dedotte in via preliminare dalla Ricorrente ,in ordine alla carenza di motivazione degli atti impugnati, è fondata e merita accoglimento; la Corte di Cassazione ci insegna che l'atto amministrativo non può avere valenza di "*provocatio ad opponendum*"; infatti ,ci dice la Cassazione che "*...ciò significa che l'atto impositivo, avendo carattere di provocatio ad opponendum, offriva sufficienti elementi perché il contribuente potesse svolgere efficacemente le proprie difese. Questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione, che pur leggendo in funzione dell'esercizio del diritto di difesa, finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata dalla difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomentata sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa. In realtà, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo "persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum deleatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (Cass. 12 luglio 2006, n. 15842; v. in senso conforme Cass. 27 novembre 2006, n. 25064; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23009)"(Cass.sent.2013/21564 in motivazione); insomma la valutazione in ordine alla presenza nell'atto impugnato di una adeguata motivazione v'è fatta*

dal Giudice ex ante indipendentemente ,cioè, dal fatto che la Ricorrente sia riuscito, o meno, a svolgere un'adeguata difesa in sede di gravame; se ora applichiamo questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non può che conseguirne come detto la fondatezza del motivo di doglianza esaminato posto che, né in sede di motivazione propria, né per via di relationem, si riesce a comprendere come il Comune sia pervenuto a tale valorizzazione; il fatto che ne abbia dato, forse ,contezza in sede di controdeduzioni , non ne rende legittimo il comportamento posto che questa contezza doveva essere fornita ex ante non ex post; va comunque e conclusivamente aggiunto che in sede di controdeduzioni Comune nulla replica sulla doglianza di carente motivazione con ciò facendo implicita aquiescenza alla stessa ;i rimanenti motivi di doglianza rimangono assorbiti; le spese di giudizio ,liquidate come in dispositivo ,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, stante la connessione degli R.G.R. N°494-495-496-497-498/2016, riunificatili in capo al R.G.R.494/2016, in accoglimento dei ricorsi annulla gli impugnati atti; le spese di giudizio, liquidate in €10.000(diecimila) più oneri di legge e c.u.t., seguono la soccombenza.

Reggio Emilia li 22 maggio 2017

Il Presidente est.

